



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 9 GIU. 2005

Trasmissione via fax

**Alla O.S.
C.U.B. - TRASPORTI settore aereo**
Fax: 06/ 76983007

Prot. 736
Pos. 21490

Oggetto: Procedure di raffreddamento e conciliazione.

In relazione alla Vostra del 26 aprile di pari oggetto, comunico che la Commissione, nella seduta del 8 giugno 2005, ha deciso che il contenuto della propria delibera 04/624 del 18/11/2004, peraltro espressamente riferita all'ambito del trasporto pubblico locale, non sia estendibile al trasporto aereo.

Infatti il collegamento tra l'art. 30 u.c. e l'art. 31 della regolamentazione provvisoria del settore trasporto aereo del 9/7/2001 (G.U. n. 187 del 10/8/2001) evidenzia come, in caso di mancata convocazione da parte dell'Amministrazione o dell'azienda, nei termini indicati, "la prima fase della procedura "si intende esaurita con esito negativo e da quel momento (art. 31) decorrono i termini per un tentativo di conciliazione da esperirsi nei tempi e con le modalità indicate nel medesimo articolo.

Il preciso riferimento testuale oltre al noto favore della legge 146 del 1990 come modificata dalla 83 del 2000 per l'esplicazione delle procedure, rendono strettamente collegata alla disciplina del trasporto pubblico locale, l'esonero dall'esperimento alla seconda fase.

**Il Presidente
Antonio Martone**

MF (ndp) 30 maggio 2005